



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1377

Concernente l'adozione di un Regolamento per la promozione
dei trasporti pubblici del Comune di Caslano

6987 Caslano, 11 ottobre 2023

All'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone, per vostra approvazione, il Regolamento per la promozione dei trasporti pubblici del Comune di Caslano.

Premessa

Il Comune di Caslano per più di un decennio ha proposto la carta giornaliera FFS per i Comuni a favore di domiciliati e non. L'iniziativa è stata molto apprezzata, tant'è che il Comune di Caslano disponeva di ben tre blocchi di carte giornaliera per il sostegno e la promozione dell'uso del mezzo pubblico. Dal 1° gennaio 2024 la classica carta giornaliera per i Comuni non sarà più disponibile. In sua sostituzione è stato proposto ai Comuni un nuovo concetto integrato della carta giornaliera risparmio Comune.

Il Comune di Caslano ha attentamente valutato vantaggi e svantaggi della proposta e per il momento ha deciso di non aderire al progetto, riservandosi eventualmente una decisione diversa, dopo aver osservato come evolverà la situazione nel corso del 2024.

A favore della mobilità sostenibile, oltre alla carta giornaliera FFS, attualmente il Comune di Caslano, in base all'Ordinanza municipale concernente il sussidio per l'acquisto dell'Abbonamento Arcobaleno annuale del 15 gennaio 2018, incentiva pure l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno annuale come segue:

- 15% ai giovani fino a 25 anni compiuti e
- 10% per gli adulti.

Con il Regolamento per la promozione dei trasporti pubblici il Municipio di Caslano intende a rendere la mobilità pubblica vantaggiosa sia per l'ambiente, ma anche per le persone. L'ampliamento dell'offerta delle prestazioni indirizzate ai cittadini nell'ottica degli obiettivi di una mobilità sostenibile, persegue questi scopi.

Principali caratteristiche del nuovo Regolamento

Art. 3 Abbonamenti incentivati

Come indicato in precedenza, attualmente il Comune di Caslano sostiene parte dei costi riferiti unicamente all'Abbonamento annuale Arcobaleno.

Nel nuovo Regolamento che vi invitiamo ad approvare, vengono considerati anche altri tipi di abbonamento e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- Ferrovie federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

Art. 4 Ammontare degli incentivi

Il Regolamento fissa gli importi minimi e massimi. L'ammontare esatto dell'incentivo dovrà essere stabilito tramite ordinanza da parte del Municipio e varierà dal 5% e il 50% del prezzo d'acquisto e considererà un importo massimo fissato tramite ordinanza tra i fr. 50.00 e fr. 500.00 per anno civile.

Per gli abbonamenti di prima classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di seconda classe. Vengono pure regolamentati eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Aspetti finanziari

Come detto in precedenza il Municipio ha finanziato finora solo le richieste di rimborso riferite agli abbonamenti annuali Arcobaleno. Nel 2022 il costo per questo servizio è stato di fr. 11'600.00.

Per poter fare una stima dell'impatto di eventuali altri sussidi è stato chiesto alle FFS di comunicarci il numero di abbonamenti generali e abbonamenti metà prezzo concessi a cittadini domiciliati a Caslano: 58 abbonamenti generali e 658 abbonamenti a metà prezzo.

Concretamente l'Esecutivo ha valutato la possibilità di inserire nella specifica ordinanza quale possibile sussidiamento da inizio 2024, i seguenti parametri:

- contributo ai giovani: 20% dell'abbonamento, max. fr. 250.00
- contributo agli adulti: 20% dell'abbonamento, max fr. 100.00.

In base a questi dati, i servizi finanziari comunali hanno definito l'importo di fr. 50'000.00 massimo da inserire nel preventivo 2024. Da notare che questo importo potrà essere compensato dal fondo FER.

Conclusioni

A complemento di quanto già oggi in atto, per rafforzare il cambiamento di abitudini nella popolazione, in maniera simile a quanto stanno facendo anche numerosi altri Comuni ticinesi e svizzeri, il Comune di Caslano intende dotarsi di un nuovo Regolamento per la promozione dei trasporti pubblici.

Con questo Regolamento il Comune di Caslano desidera incentivare e promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici in alternativa all'uso dei veicoli privati al fine di ridurre il traffico e l'inquinamento ambientale.

Proposta di risoluzione

Onorevoli signori, sulla base delle considerazioni precedenti, il Municipio v'invita a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento per la promozione dei trasporti pubblici del Comune di Caslano .
2. Il Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità cantonale, Sezione degli Enti Locali.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: E. Taiana Il Segretario: I. Casanova



Ris. mun. del 9 ottobre 2023

Allegato:

- Regolamento per la promozione dei trasporti pubblici del Comune di Caslano.

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
●		●

COMUNE DI CASLANO



REGOLAMENTO

PER LA PROMOZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI

COMUNE DI CASLANO

del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INDICE

Art. 1	Scopo	3
Art. 2	Beneficiari	3
Art. 3	Abbonamenti incentivati	3
Art. 4	Ammontare dell'incentivo	3
Art. 5	Autorità competente	4
Art. 6	Modalità di richiesta dell'incentivo	4
Art. 7	Finanziamento	4
Art. 8	Azioni puntuali promosse dal Comune	4
Art. 9	False attestazioni	4
Art. 10	Diritto di compensazione	4
Art. 11	Entrata in vigore	4

Art. 1

Scopo

¹⁾Con il presente Regolamento il Comune di Caslano desidera incentivare e promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici in alternativa all'uso dei veicoli privati al fine di ridurre il traffico e l'inquinamento ambientale.

Art. 2

Beneficiari

¹⁾Hanno diritto a beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento le persone fisiche domiciliate nel Comune di Caslano da almeno 6 mesi che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

Art. 3Abbonamenti
incentivati

¹⁾L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

²⁾Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

Art. 4Ammontare
dell'incentivo

¹⁾L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Tra il 5% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo fissato tramite ordinanza tra fr. 50.- e fr. 500.- per anno civile.
- Tra il 5% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo fissato tramite ordinanza tra fr. 50.- e fr. 500.- per anno civile.
- Tra il 5% e il 50% del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliera (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo fissato tramite ordinanza tra fr. 50.- e fr. 500.- per anno civile.

²⁾Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliera di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

³⁾L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 5

Autorità
competente

- 1) La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, il quale dovrà specificare i dettagli mediante un'Ordinanza per la promozione dei trasporti pubblici.
- 2) Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 3) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 6

Modalità di
richiesta
dell'incentivo

- 1) Le modalità di richiesta dell'incentivo, in particolare i formulari, i documenti giustificativi da presentare e i termini entro i quali formulare la richiesta, sono definite in modo dettagliato nell'Ordinanza per la promozione dei trasporti pubblici.
- 2) La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 7

Finanziamento

- 1) La somma degli aiuti concessi annualmente ai sensi dell'art. 4 non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale nei rispettivi conti di riferimento.
- 2) Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

Art. 8

Azioni puntuali
promosse dal
Comune

- 1) Al Municipio è data la facoltà di organizzare e/o finanziare, direttamente o indirettamente, azioni promozionali puntuali destinate alla promozione del trasporto pubblico, sottoforma di campagne di sensibilizzazione o altro.

Art. 9

False
attestazioni

- 1) False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con una multa ai sensi degli artt 145 ss LOC fino a Fr. 10'000.--.
- 2) Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 10

Diritto di
compensazione

- 1) Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 11

Entrata in vigore

¹⁾A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

²⁾Con l'entrata in vigore del presente regolamento, i primi titoli di trasporto che potranno beneficiare di un incentivo sono quelli emessi ed acquistati a partire dal 1° gennaio 2024.